



Flawless

51214-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ALDO ACETO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2421/2019
CLAUDIO CERRONI		UP - 15/10/2019
ALESSIO SCARCELLA	- Relatore -	R.G.N. 16940/2019
ANTONIO CORBO		
FABIO ZUNICA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;

udito il difensore presente, avv. (omissis), che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 6.12.2018, la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza 21.11.2017 del tribunale di Catania, appellata dal (omissis), che lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione ed € 600,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, legge n. 638 del 1983), contestato come commesso nella qualità di l.r. dell'omonima ditta, nel periodo decorrente dal 1° trimestre del 2010 al 2° trimestre del 2010, per un complessivo ammontare di 50.220,00 euro.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legge n. 638 del 1983.

In sintesi, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto infondato il gravame, sostenendo che il rinvio ai documenti prodotti dal PM fosse sufficiente. Non sarebbe stato aggiunto alcun elemento idoneo a far comprendere quale fosse la documentazione cui si faceva riferimento, alla luce della considerevole somma oggetto dell'omesso versamento e la riconducibilità a ciascuna delle aziende agricole di cui il ricorrente è titolare. La condanna, pertanto, non avrebbe potuto essere affidata solo alla documentazione, soprattutto se occorre un esame accurato delle singole annualità e dell'importo che viene determinato.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 157, c.p., per essere intervenuta la prescrizione del reato, essendo già maturata la prescrizione attesa la cessazione della condotta illecita nel giugno 2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L'impugnata sentenza dev'essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato.

5. La sentenza impugnata (e già quella di primo grado) hanno chiarito le ragioni per cui la prova della responsabilità penale dell'imputato potesse fondarsi unicamente sulla documentazione prodotta dal PM, costituita dai modelli DMAG.

Come è noto, attraverso il modello DMAG, vengono denunciati trimestralmente i lavoratori occupati alle dipendenze delle aziende agricole e vengono dichiarati i dati retributivi e contributivi dei lavoratori occupati, ai fini dell'accertamento e della riscossione dei contributi. I dati in esso contenuti, vengono utilizzati da un lato per il calcolo contributivo, esclusivamente a cura dell'Istituto, dall'altro per l'implementazione della posizione assicurativa dei lavoratori, attraverso l'iscrizione negli elenchi nominativi annuali. Con l'applicazione delle disposizioni previste dalla l. 11 marzo 2006, n. 81, dal 1° luglio 2006 anche per questo adempimento è obbligatoria la trasmissione telematica (circolare 2 ottobre 2006, n. 115). Il servizio è rivolto alle aziende agricole che assumono manodopera dipendente a tempo indeterminato e determinato e per la denuncia delle giornate dei partecipanti individuali. I modelli DMAG si distinguono in Principali (P) e di Variazione (V). Con i modelli Principali (P), vengono dichiarati per la prima volta i dati aziendali, mentre i modelli di Variazione (V) servono a modificare i dati già dichiarati. Allo stato attuale, i modelli di Variazione (V), possono essere utilizzati esclusivamente per denunciare variazioni in aumento di giornate e/o retribuzioni. Eventuali variazioni in diminuzione, vanno richiesti alle sedi competenti. La denuncia è composta principalmente da due parti: a) la prima utilizzata per indicare i dati aziendali completi e fornire le altre informazioni necessarie per il calcolo contributivo, poiché alla presentazione del modello DMAG segue infatti il calcolo dell'importo dovuto e l'invio del modello F24 per il pagamento; b) la seconda predisposta per l'indicazione dei dati occupazionali e retributivi dei lavoratori al fine di implementare le posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. I termini per la presentazione online del modello DMAG a partire dal 4° trimestre 2006 sono: a) I° trimestre: 30 aprile; b) II° trimestre: 31 luglio; c) III° trimestre: 31 ottobre; d) IV° trimestre: 31 gennaio anno successivo. Anche per questo adempimento l'invio online può essere effettuato solo dopo il rilascio del PIN o l'abilitazione alla sezione agricoltura, oltre che direttamente dal datore di lavoro anche dai soggetti intermediari abilitati di cui all'articolo 1, l. 11 gennaio 1979, n. 12 (circolare 12 luglio 2004, n. 32). La domanda deve essere esclusivamente inoltrata online all'INPS attraverso il servizio dedicato ComUnica.

6. E' quindi evidente come la sola prova documentale, costituita dall'invio telematico del modello DMAG da parte dell'imprenditore agricolo all'istituto previdenziale,

costituisca, *ex se*, prova sufficiente sia del pagamento delle retribuzioni che dell'effettuazione delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Tali modelli, formati secondo il sistema informatico, possono quindi essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente. Nessun dubbio quindi circa la sussistenza del fatto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.

7. L'impugnata sentenza dev'essere tuttavia annullata senza rinvio per essere intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione.

Ed invero, il reato, nonostante la duplice sospensione del termine di prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di merito (dal 13.06.2017 al 3.10.2017; dal 3.10.2017 al 21.11.2017) per adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza, è intervenuta, per gli ultimi episodi, alla data del 24.09.2018, dunque in data antecedente alla sentenza impugnata, pronunciata in data 6.12.2018. Pur in presenza di inammissibilità del ricorso, l'intervenuta eccezione di prescrizione operata con il ricorso per cassazione comporta il dovere di questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato (arg. *a contrario* da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 15 ottobre 2019

Il Consigliere estensore
Alessio Scarcella



Il Presidente
Aldo Aceto

